



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

CAP. 04027 P.ZZA CARLO PISACANE TEL. 0771/80108 - FAX 0771/820573
COD. FISCALE:81004890596 - PARTITA I.V.A. 01371870591

Ordinanza n° 109. del 31 luglio 2025

IL SINDACO

Oggetto: Parziale riesame dell'Ordinanza Sindacale n° 64 del 06 luglio 2012 – stradello di accesso a La Torretta - Piscine Naturali (TSAP 151)

PREMESSO CHE:

- In data 04 dicembre 2012 veniva approvato il Piano di Assetto Idrogeologico con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n° 17 (BURL n° 21 del 07/06/2012 – S.O. n° 35)
- a seguito di detto Piano veniva emanata Ordinanza comunale n° 64 del 06 luglio 2012 Prot. 5979 con ad oggetto: Ordinanza a tutela della pubblica e privata incolumità – applicazione riferimento codice PAI, con la quale il Sindaco p.t. dava attuazione al Piano stesso.

Visto nello specifico le indicazioni presenti nel suddetto Piano (Tabella di sintesi delle situazioni a maggiore criticità) che attribuisce alla strada di accesso a La Torretta - Piscine Naturali identificato con il seguente codice (TSAP 151);

Vista la nota Prot. 5316 del 08 marzo 2025, con cui il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio (...) *si rende disponibile a fornire ogni utile supporto all'AUBAC, anche attraverso i propri rappresentanti designati nella Conferenza Operativa ex-art. 63 del D.lgs 152/2006, nell'ambito delle procedure previste dall'art. 68, comma 4-bis, del D.lgs 152/2006, circa le "modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle suddette Autorità di Bacino"*;

Visto l'art. 3 comma 4 delle norme tecniche di attuazione del PAI che testualmente cita: *"Nelle aree vincolate ai sensi del precedente comma 3 sono fatti salvi gli interventi già autorizzati e iniziati alla data di adozione del Piano, a condizione che i lavori vengano completati entro il termine di 3 anni come previsto dall'art. 15, comma 4, del DPR 380/2001; sono altresì fatti salvi i piani attuativi approvati o adottati alla data di adozione del Piano"*;

Rilevato l'art 3 comma 10 delle norme di attuazione del Piano approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n° 17 (BURL n° 21 del 07/06/2012 – S.O. n° 35) stabilisce espressamente che *"Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al comma 3, le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione*

morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio" di guisa che la disciplina del Piano non si rivolge agli interventi realizzati prima della sua entrata in vigore;

Accertato che la giurisprudenza di legittimità ha espressamente affermato che "(...) è evidente che i limiti e i vincoli fissati dal Piano non possono che riferirsi alle opere successive alla sua entrata in vigore" (Cons. St., sez. VI, 10 marzo 2021, n. 2038 - Pres. Montedoro, Est. Orsini);

Vista la richiesta di chiarimenti che il Comune di Ponza in data 24/03/2025 Prot. 4864 ha presentato all'AUBAC dove tra l'altro chiedeva: " (...) in ragione di quanto esposto il sottoscritto chiede al Direttore dell'AUBAC di confermare questa consolidata interpretazione secondo la quale si pone l'obbligo di richiedere autorizzazioni all'uso ed alla frequentazione solo in caso di nuove attività, costruzioni o strade;

Acquisita la risposta dell'AUBAC che tra l'altro indica: (...) *tuttavia nella medesima sezione non vi è alcuna indicazione analoga, relativamente alle autorizzazioni all'uso e alla frequentazione di tali aree, siano esse pertinenti o meno agli interventi edilizi autorizzati prima (o dopo) dell'entrata in vigore del PAI medesimo.....* ;

Considerato corretto ritenere che la norma, come accade per l'edilizia privata non dispone per il passato e quindi non può produrre effetti retroattivi, e che analoga condizione debba essere garantita agli accessi/strade/sentieri (pubblici) che conducono a spiagge o baie che sono preesistenti al PAI e che nessuna modifica o mutazione abbiano subito in questi anni;

Acquisita tuttavia la Relazione Geomorfologica asseverata dell' Ing. Michael Borrelli prot. 13752 del 30 luglio 2025 che: *in conclusione, in base a quanto emerso dal presente studio, si ritiene che allo stato attuale, nell'area che insiste sulla scala di accesso a La Torretta - Piscine Naturali, inclusa in categoria A (a pericolo frana molto elevato) nella cartografia PAI dell'Autorità dei Bacini dell'Appennino Centrale (AUBAC), ... esclude la presenza di indizi di instabilità o di dissesti gravitativi in atto o potenziali, in grado di coinvolgere l'area della scala.....* E termina: **"Pertanto non sussistono, al momento, rischi per la pubblica incolumità derivanti da tale pericolo."**

Atteso che nessuna modifica in termini di ulteriore carico viene apportata all'area d'interesse della presente Ordinanza;

Atteso altresì che lo stradello di accesso all'area balneare de La Torretta - Piscine Naturali (evidenziato nella relazione geomorfologica citata) non ha subito eventi franosi dalla redazione del Piano PAI del 2012 sino ad oggi, ma che a parere del professionista si potrebbe ipotizzare una traslazione di detto stradello (bypass) in area adiacente più interna dal ciglio e sicuramente con maggiori garanzie in termini di durabilità nel tempo;

Atteso infine che per verificare che restino inalterate le condizioni che consentono la fruizione del sito senza pericoli per l'incolumità pubblica **si rende necessario un monitoraggio annuale** ed una **verifica delle condizioni di sicurezza**, come anche evidenziato dalla suddetta Relazione Geomorfologica -

Visto che lo stradello in parola correttamente mantenuto ed aperto al transito pedonale può costituire un rapido accesso a mare utile anche per agevolare eventuali operazioni di soccorso;

Valutato anche che il mancato utilizzo di questo accesso creerebbe all'isola una enorme penalizzazione economica ed anche in termini di servizi all'utenza balneare;

Vista la contingenza dettata dall'intensificarsi della stagione estiva in cui la piena fruibilità dell'isola avviene anche attraverso le tradizionali e storicamente collaudate vie d'accesso a mare che ne esaltano le caratteristiche e la rendono maggiormente attrattiva sempre che, come nel caso di specie non emergano pericoli per la pubblica incolumità come opportunamente contrassegnato nei pareri espressi da professionisti abilitati del settore;

Ritenuto, pertanto, sulla scorta di quanto sopra, di dover integrare e modificare i contenuti e i limiti della propria ordinanza N. 64 del 06/07/2012, al fine di rendere fruibile alla collettività, lo

stradello di accesso a La Torretta - Piscine Naturali inserito nel TSAP 151 come ben evidenziato nella Relazione dell' Ing. Michael Borrelli;

Dato atto che l'art. 54 del D. lgs. n. 267/2000 intitolato "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale" dispone *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana."*

Dato atto altresì, che il Sindaco, ai sensi dell'Art. 3 del D.lgs 1/2018 è l'autorità di Protezione Civile Comunale a cui competono le attività di: previsione, prevenzione, soccorso alla popolazione e ripristino delle normali condizioni di vita;

Considerato che non si rinvenivano ulteriori strumenti giuridici, né possibili ed adeguate soluzioni organizzative che consentano di far fronte alla situazione di disagio venutasi a determinare;
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte

ORDINA

All'ufficio tecnico comunale ed al Comando dei vigili urbani per quanto di competenza di rimuovere - a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento e sino al 31 ottobre del 2025, nonché dal 1 aprile al 31 ottobre degli anni avvenire - il divieto di accesso al pubblico e al transito dello stradello di accesso a La Torretta - Piscine Naturali ricompreso nel codice PAI (TSAP 151) ben evidenziato nella Relazione Geomorfologica del professionista, con esplicita avvertenza che i predetti organi del Comune dispongano e vigilino che tale accesso venga inibito qualora le condizioni meteorologiche non fossero ottimali, ovvero in caso di forte vento, piogge e mareggiate, oppure in caso di grave compromissione o consistente deterioramento dell'area in grado di incidere sui presupposti che ne determinano l'assenza di rischi per l'incolumità pubblica;
All'ufficio tecnico comunale, attraverso anche l'acquisizione di pareri e relazioni tecniche da parte di organismi qualificati ovvero professionisti abilitati del settore, il monitoraggio annuale e la verifica della permanente idoneità ed efficienza dello stradello oggetto della presente Ordinanza.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
- che la l'Ordinanza venga notificata ai seguenti enti:
- che il Comando di Polizia Locale, il Servizio Ambiente e il Servizio Urbanistica e Demanio Marittimo, ciascuno per quanto di competenza, verifichino il rispetto e l'osservanza della presente ordinanza;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale, al Servizio Ambiente e al Servizio Urbanistica e Demanio Marittimo;
- alla Prefettura di Latina;
- al Comando della Stazione di Carabinieri di Ponza;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza di Ponza;
- alla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Ponza;
- all'Ufficio Circondariale Marittimo;
- alla Regione Lazio Dipartimento Difesa Suolo

- alla Provincia di Latina;

RENDE NOTO

che i trasgressori della presente ordinanza saranno sottoposti alla specifica disciplina penale nonché destinatari delle sanzioni amministrative ai sensi della L. 689/81.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio comunale o potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio comunale.

Ponza 31 luglio 2025

Comune di Ponza

Sindaco

Francesco Ambrosio

